

Causa C-6/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Juzgado de Primera Instancia de A Coruña (Tribunale di primo grado di La Coruña, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

19 dicembre 2023

Ricorrente:

Abanca Corporación Bancaria S.A.

Resistente:

WE

Oggetto del procedimento principale

Procedimento d'ingiunzione di pagamento nell'ambito del quale un istituto di credito fa valere un'obbligazione pecuniaria sorta da un contratto di prestito personale o senza garanzia reale stipulato con un consumatore.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Possibile qualificazione come abusiva di una clausola di esigibilità anticipata alla luce della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), clausola che è alla base della richiesta di pagamento dei debiti nel procedimento d'ingiunzione di pagamento. Interpretazione della portata della giurisprudenza della Corte secondo la quale, al fine di esaminare il carattere abusivo di una clausola del genere, occorre prendere in considerazione la questione se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che

subisce l'applicazione di tale clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del prestito.

Questioni pregiudiziali

- 1 Se una clausola di esigibilità anticipata che preveda la possibilità di far venir meno o di evitare detta esigibilità entro un certo termine sia compatibile con gli articoli 3, paragrafo 1, e 7 della direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, o se tale possibilità debba essere riconosciuta da una specifica disposizione nazionale.
- 2 In caso di risposta in senso affermativo alla questione precedente, quale sarebbe un termine ragionevole.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 93/13: articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1.

Sentenze della Corte di giustizia citate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Disposizioni nazionali fatte valere

A) Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti)

Con il Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre 2007, recante approvazione del testo rifuso della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari) (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181), è stato adottato il testo rifuso della Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti n. 26/1984, del 19 luglio 1984).

Ai sensi dell'articolo 82 del testo rifuso approvato dal Regio Decreto Legislativo 1/2007:

«1. Per clausole abusive si intendono tutte quelle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale e tutte quelle pratiche che non risultano da un accordo espresso e che, contro il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore e dell'utente, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

3. Il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni e dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipenda.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, in ogni caso si considerano abusive le clausole che, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 85 a 90:

- a) vincolino il contratto alla volontà del professionista,
- b) limitino i diritti dei consumatori o utenti,
- c) determinino l'assenza di reciprocità nel contratto;
- d) impongano al consumatore e all'utente garanzie sproporzionate o pongano indebitamente a loro carico l'onere della prova,
- e) risultino sproporzionate in relazione al perfezionamento ed all'esecuzione del contratto, o
- f) siano in contrasto con le regole di competenza e di diritto applicabili».

B) Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (Codice di procedura civile)

Per quanto riguarda la procedura per le ingiunzioni di pagamento, l'articolo 815, paragrafo 4, della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, relativa al codice di procedura civile, del 7 gennaio 2000) (BOE n. 7, dell'8 gennaio 2000, pag. 575) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), stabilisce che:

«Se il credito azionato è fondato su un contratto tra una società o un professionista e un consumatore o utente, il Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) deve comunicarlo al giudice prima [dell'emissione] dell'ingiunzione di pagamento affinché questi possa valutare l'eventuale carattere abusivo di tutte le clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell'importo esigibile.

Il giudice esamina d'ufficio se una delle clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell'importo esigibile possa essere qualificata come abusiva. Qualora ritenga che una clausola possa essere considerata abusiva, concede alle parti un termine di cinque giorni per presentare le loro osservazioni. Dopo avere sentito le parti, il giudice si pronuncia con ordinanza entro cinque giorni (...).

Ai sensi dell'articolo 693, paragrafo 3, [del codice civile spagnolo], nel capo dedicato alle specificità dell'esecuzione sui beni ipotecati o pignorati, è possibile «far venir meno» [l'efficacia del]la decisione di dichiarare esigibile anticipatamente il debito che deve essere pagato a rate, ma solo nell'ambito dell'esecuzione di beni ipotecati o pignorati e purché il bene consista nell'abitazione principale del debitore. Il medesimo articolo prevede, mediante rinvio all'articolo 24 della Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (legge 5/2019 sui contratti di credito immobiliare), del 15 marzo 2003, il modo di determinare a partire da quali importi non pagati l'esigibilità anticipata è possibile. Questa regolamentazione legale di tali soglie minime si riferisce solo ai mutui ipotecari e non si applica ai prestiti personali o non garantiti.

c) Sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) citate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 3 Le parti della controversia, un istituto di credito e una consumatrice, hanno concluso un contratto di prestito il 5 luglio 2022 per un importo di EUR 10 600, da rimborsare in 60 rate mensili di importo pari a EUR 231,53 ciascuna, comprensivo del capitale e degli interessi remunerativi, con scadenza finale al 1° agosto 2027.
- 4 In tale contratto figurava la condizione generale 13 che prevedeva:

«RISOLUZIONE: L'inadempimento degli obblighi che incombono al debitore in virtù del presente contratto consente all'ISTITUTO di risolvere anticipatamente il prestito e di esigere il rimborso immediato del capitale oggetto del prestito, tanto per la quota scaduta, quanto per la quota ancora dovuta, nonché al pagamento delle altre somme ad esso dovute, nei seguenti casi: 1.- per il mancato pagamento se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) una parte del capitale del prestito o degli interessi è dovuta dal DEBITORE; b) l'importo delle rate scadute e non pagate è almeno pari: (i) al tre per cento dell'importo del capitale concesso, se il ritardo si verifica nella prima metà della durata del prestito, (ii) al sette per cento dell'importo del capitale concesso, se il ritardo si verifica nella seconda metà della durata del prestito, c) il creditore ha chiesto il pagamento al DEBITORE, concedendogli un termine di almeno 1 mese per adempiere e informandolo che, in caso contrario, chiederà il rimborso totale dell'importo ancora dovuto del prestito (...)».
- 5 Sulla base di tale clausola, l'istituto di credito ha dichiarato il prestito scaduto il 1° settembre 2023 e, mediante domanda d'ingiunzione di pagamento proposta dinanzi al giudice del rinvio, ha chiesto, il 13 ottobre 2023, i seguenti importi e per le seguenti voci: a) capitale non scaduto: EUR 8 776,33; b) capitale non pagato: EUR 1 148,20; e c) gli interessi ordinari non pagati: EUR 702,85.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 L'istituto di credito sottolinea che il periodo di un mese a disposizione del debitore per soddisfare la richiesta di pagamento è un prerequisito per decidere l'esigibilità anticipata e non un'opzione successiva alla sua dichiarazione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio ritiene, sulla base della giurisprudenza nazionale e dell'Unione (sentenze della Corte suprema 273/2020 del 9 giugno 2008, 506/2008 del 4 giugno 2008 e 788/2021 del 15 novembre e 331/2023 del 28 febbraio, nonché delle sentenze della Corte di giustizia del 14 marzo 2013 C-415/11, Aziz, e del 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus) e del diritto spagnolo, che le clausole di esigibilità anticipata non siano, di per sé, invalide, ma che possano essere abusive a seconda dei termini in cui sono redatte. Ad avviso del giudice del rinvio, i criteri giurisprudenziali per determinare se tali clausole siano abusive sono gli stessi, che si tratti di un mutuo munito di una garanzia ipotecaria o di un prestito personale (come quello di cui trattasi nel caso di specie).

- 8 Segnatamente, secondo il paragrafo 73 della sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 2013, Aziz (C-415/11), relativa a un mutuo ipotecario:

«In particolare, per quanto anzitutto attiene alla clausola relativa all'esigibilità anticipata, nei contratti a lungo termine, a causa di inadempimenti del debitore per un periodo limitato, il giudice del rinvio deve segnatamente verificare [...], [i)] se la facoltà riconosciuta al professionista di dichiarare esigibile il prestito nella sua interezza dipenda dal mancato adempimento da parte del consumatore di un **obbligo che presenta un carattere essenziale** nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, [ii] se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto **inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave** rispetto alla durata e all'importo del prestito, [iii] se detta facoltà **deroghi alle norme applicabili** in materia e [iv)] se il **diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci** che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di tale clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del prestito».

- 9 Tali criteri sono stati confermati dalla sentenza della Corte del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), nella quale è stato aggiunto, al punto 67, che l'esame dell'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore «deve essere effettuato alla luce, in particolare, di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione».

- 10 Dal canto suo, la sentenza della Corte dell'8 dicembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (C-600/21), ha precisato, al punto 35, che i criteri summenzionati per la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non devono essere interpretati come «né cumulativi né alternativi, ma devono essere intesi come facenti parte dell'insieme delle

circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di cui trattasi, che il giudice nazionale deve esaminare».

- 11 Il giudice del rinvio ritiene che la clausola di esigibilità anticipata di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi i requisiti i) — inadempimento dell'obbligazione essenziale — poiché il rimborso del prestito rappresenta l'obbligazione essenziale del contratto di prestito, e ii) — l'inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave — poiché la somma non pagata supera un certo limite [quello previsto all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della legge 5/2019].
- 12 Al contrario, il giudice del rinvio si interroga su un altro requisito giurisprudenziale, ossia quello previsto dalla Corte secondo cui esistono meccanismi che consentono al consumatore di evitare l'esigibilità anticipata. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, oltre ai requisiti di cui ai punti i) e ii) sopra menzionati, occorre che sia soddisfatto il requisito iv) — che il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di tale clausola di ovviare agli effetti di detta esigibilità del prestito o, secondo le sentenze [della Corte suprema spagnola] 705/2015, del 23 dicembre 2009, e 79/2016, del 18 febbraio 2006 — che il consumatore possa evitarne l'applicazione mediante un comportamento diligente che vi ponga rimedio —.
- 13 In tal senso, esso rileva che, nell'ordinamento processuale spagnolo (articolo 693, paragrafo 3, del codice di procedura civile), il «venir meno» della esigibilità anticipata è consentito solo in modo molto limitato (soltanto nell'ambito del procedimento di esecuzione di beni ipotecati o pignorati e quando il bene oggetto di esecuzione è l'abitazione principale del debitore). Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, in tutti gli altri casi - come nel caso di specie, in cui il contratto di prestito non è garantito da un'ipoteca e l'importo è richiesto mediante un'ingiunzione di pagamento - il requisito della Corte relativo a l'esistenza di mezzi che consentano al consumatore di ovviare agli effetti di o di impedirne tale esigibilità anticipata del prestito possa non essere soddisfatto.
- 14 Il giudice del rinvio si chiede se, al fine di soddisfare il requisito dell'esistenza di un siffatto «rimedio» ed evitare il carattere abusivo della clausola, sia necessario che la possibilità di far venir meno l'esigibilità [l'esigibilità] sia prevista **da una norma** (le citate sentenze della Corte riguardano il «**diritto nazionale**», il che potrebbe richiedere, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che siano gli Stati membri a provvedere un siffatto rimedio), o se sia sufficiente che tale rimedio sia previsto **nel contratto stesso**. In altri termini, se la clausola di esigibilità anticipata consente al consumatore di privare di effetto l'esigibilità anticipata già dichiarata o di evitare che essa si produca, purché egli paghi la somma dovuta entro un certo termine, ciò sarebbe sufficiente per soddisfare il requisito giurisprudenziale? In caso di risposta in senso affermativo, il giudice del rinvio chiede chiarimenti su quale sarebbe il termine di pagamento ragionevole.